

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

165° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	18
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	21
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	26
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	33
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	35
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	»	38

**Commissioni congiunte**

10 <sup>a</sup> (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera).....	<i>Pag.</i>	16
---	-------------	----

**Commissioni riunite**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	40
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	42
Infanzia.....	»	43

**Sottocommissioni permanenti**

<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....</i>	<i>Pag.</i>	44
--	-------------	----

---

<i>CONVOCAZIONI.....</i>	<i>Pag.</i>	45
--------------------------	-------------	----

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

(1547) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

– voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti

(Esame e rinvio)

Riferisce per la 4<sup>a</sup> Commissione il senatore MELELEO, ricordando che il 27 luglio 2000 era stato sottoscritto dai Ministri della difesa di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un accordo quadro per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa. Si tratta di un accordo volto a stabilire un quadro normativo comune per accelerare, mediante programmi basati su intese governative tra paesi dell'Unione europea e NATO, il processo di razionalizzazione e concentrazione delle industrie europee per la difesa al fine di potenziarne le capacità tecnologiche e il grado di competitività ed autonomia, così da consentire loro di competere e collaborare in modo più equilibrato con gli Stati Uniti dove l'industria è già fortemente concentrata. L'Italia ha dato un forte contributo alla progressiva europeizzazione delle problematiche inerenti la sicurezza e la difesa nella convinzione che la costru-

zione di una Europa della difesa rappresenti anche la migliore tutela dell'interesse nazionale, oltre al rafforzamento del pilastro europeo della NATO.

È in tale ottica che il Governo ha operato per garantire il coinvolgimento dell'Italia in tutte le iniziative di integrazione europee, pur nella consapevolezza che non sempre il tessuto giuridico è preparato ad operare in un contesto europeo.

L'accordo quadro, strutturato in nove parti, è composto di 60 articoli. La prima parte (articoli 1-3), relativa agli obiettivi, all'uso dei termini ed all'organizzazione generale, indica, tra gli obiettivi dell'accordo, quello di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della Difesa, garantendo una consultazione tempestiva ed efficace degli Stati sulle conseguenti problematiche; quello di contribuire a raggiungere la sicurezza negli approvvigionamenti di armi e servizi; quello di omogeneizzare le procedure nazionali di controllo sull'esportazione di prodotti e tecnologie militari; quello di facilitare gli scambi di informazioni classificate tra i Paesi firmatari o fra le relative industrie per la difesa, stabilendo principi comuni per la gestione di tali informazioni; quello del coordinamento nella ricerca e quello di armonizzazione dei requisiti militari delle Forze armate dei vari Paesi aderenti all'accordo. Inoltre prevede la costituzione di un Comitato esecutivo, composto da un rappresentante per ogni Paese, responsabile di esercitare il controllo sull'attuazione dell'Accordo, monitorarne l'efficacia e proporre eventuali modifiche. Le parti dalla seconda all'ottava prevedono invece uno sforzo congiunto dei Paesi aderenti per omogeneizzare, attraverso un meccanismo di consultazione dei governi e delle amministrazioni, le rispettive azioni in sei diversi campi di intervento, al fine di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa: sicurezza degli approvvigionamenti (articoli da 4 a 11); procedure di trasferimento e di esportazione (articoli da 12 a 18); sicurezza delle informazioni classificate (articoli da 19 a 27); ricerca tecnologica nel settore della difesa (artt. 28-36); trattamento delle informazioni tecniche (articoli da 37 a 44); armonizzazione dei requisiti militari (articoli da 45 a 49); tutela delle informazioni sensibili a livello commerciale (articoli da 50 a 54). La nona parte (articoli da 55 a 60) infine reca le disposizioni finali relative alla ratifica dell'Accordo ed alla sua entrata in vigore, all'eventuale adesione di altri Stati membri dell'Unione europea, alla cessazione dell'accordo ed al recesso di una o più parti, alle procedure per la sua emendabilità.

Per rispettare più efficacemente alcuni impegni si pone, tuttavia, anche l'esigenza di un adeguamento normativo che consenta di fare fronte al nuovo contesto europeo. Le modifiche tendono ad adeguare la normativa alle esigenze di cooperazione integrata fra gli Stati firmatari dell'accordo e, più ampiamente, fra tutti i Paesi Ue o Nato, stante l'esigenza di gestire con procedure omogenee anche il numero consistente di programmi, sempre sotto controllo del Governo, ai quali l'Italia partecipa insieme a Paesi Nato che non fanno parte dell'Unione Europea.

Si tratta di specifiche e limitate modifiche alla vigente normativa di settore, che risultano coerenti con le scelte di politica estera, in particolare con quelle di sicurezza e Difesa comune in ambito UE e Nato.

Nei primi due casi, la normativa italiana risale all'ultimo conflitto ed è, quindi, evidentemente inadeguata. Nel terzo caso la disciplina in vigore è stata definita alla fine degli anni '80, ma la profonda trasformazione del quadro strategico e militare a livello mondiale ed europeo, nonché quella dello specifico mercato della difesa, hanno da tempo messo in luce alcuni dei suoi limiti ed alcune difficoltà nel far fronte ad uno scenario che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola le esportazioni di materiale di armamento, non poteva prevedere.

In particolare, si registra una sua inadeguatezza nel gestire il complesso fenomeno della concentrazione industriale europea con la formazione di nuove imprese sotto forma di società transnazionali per la difesa, che presuppone la possibilità di razionalizzare e specializzare le unità produttive secondo una logica di efficienza industriale, potendo far circolare le parti prodotte fra i diversi stabilimenti e considerando l'area dei Paesi aderenti all'accordo come un mercato unitario. Questa necessità era già emersa nella scorsa legislatura, tanto che il Governo *pro tempore* aveva presentato, nel gennaio 2000, un apposito disegno di legge (atto Senato 4431) volto ad aggiornare tale quadro giuridico al fine di consentire all'Italia di poter partecipare attivamente al processo di integrazione.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 185 del '90 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente in Europa, grandi cambiamenti che, pur confermando la piena validità dei principi informatori della normativa vigente, richiedono opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative per l'interscambio di tali materiali, e ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia in quello dell'industria nazionale che deve essere posta nelle condizioni di presentarsi al meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria degli armamenti e di partecipare, su base paritetica, ai programmi di coproduzione.

Nel disegno di legge in esame si è tenuto conto delle proposte formulate a suo tempo nell'atto Senato 4431 della XIII legislatura, limitatamente a quanto attiene agli impegni derivanti dall'accordo-quadro. Il criterio di base per innovare la disciplina vigente è stato quello di individuare l'indispensabilità delle modifiche così da apportare il minor numero possibile di varianti, tenendo anche conto dell'esplicito richiamo che l'accordo-quadro opera verso il «Codice di condotta dell'Unione Europea per le esportazioni di armi». L'obiettivo perseguito è quello del rafforzamento del concetto di corresponsabilizzazione dei Paesi *partner* in caso di esportazione verso Paesi terzi di prodotti costruiti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo consta di 14 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. Gli articoli da 3 a 11 apportano modifiche alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Tali modifi-

che perseguono lo scopo di adeguare la legge al contesto che verrà a determinarsi con l'entrata in vigore dell'accordo-quadro, nonché quello di aggiornare la normativa vigente nel nostro Paese alle novità intervenute nel settore dell'industria della difesa nell'ultimo decennio.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 1, comma 6 della citata legge, relativo al divieto di esportazione di transito di materiali di armamento. La modifica introdotta alla lettera *c*) della predetta disposizione è volta ad estendere tale divieto verso i Paesi nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo da parte dell'Unione europea, oltre che dalle Nazioni Unite. La modifica della lettera *d*) della medesima disposizione ha lo scopo di specificare che le violazioni delle Convenzioni sui diritti umani, a causa delle quali è fatto divieto di esportazione di armamenti verso i Paesi che se ne rendano responsabili, debbono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'Unione Europea, e dal Consiglio d'Europa. Inoltre emendamenti a questo articolo, approvati dalla Camera dei deputati, contemplano modifiche all'articolo 5, commi 1 e 3 della legge n. 185 del '90 prevedendo che vengano inserite, nella relazione annuale al Parlamento sulle attività regolate dalla legge in questione, l'elenco dei programmi intergovernativi e le operazioni svolte nell'ambito degli stessi che usufruiscono della licenza globale di progetto. Peraltro i titolari di licenza globale di progetto dovranno fornire, annualmente, al ministero degli Esteri una relazione analitica delle attività espletate, quale parte integrante della già citata relazione al Parlamento.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 ed è volto a sostituire la parola UEO con la parola UE, in considerazione del fatto che la maggior parte delle competenze dell'Unione Europea occidentale (UEO) sono in via di trasferimento all'Unione europea. L'articolo 5 inserisce un comma aggiuntivo *7-bis*, all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990, a fine di escludere dalla disciplina delle trattative contrattuali da esso dettate, le operazioni svolte nell'ambito dei programmi congiunti intergovernativi di ricerca, sviluppo e produzione di materiale di armamento svolti con imprese di Paesi dell'UE o della NATO. L'articolo 6 aggiunge il comma *5-bis* all'articolo 11 della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma è volto a regolamentare la procedura per il rilascio della licenza globale di progetto, di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 185 del 1990, tenendo conto della particolarità di questa forma autorizzativa che riguarda la partecipazione ad un programma congiunto svolto con imprese di paesi UE o NATO aderenti a specifici accordi intergovernativi insieme all'Italia. Inoltre un apposito emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce ulteriori precisazioni sul tipo di materiale da produrre, mentre l'identificazione sia delle industrie partecipanti che l'identificazione dei destinatari (Autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) al programma congiunto. L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della legge n. 185 del 1990, prevedendo la licenza globale di progetto come forma particolare di autorizzazione da rilasciare all'impresa che partecipa a un programma congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale, con altre imprese localizzate in Paesi apparte-

nenti all'UE o alla NATO che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della legge. Ulteriori emendamenti apportati dalla Camera dei deputati aggiungono ai detti principi ispiratori le disposizioni dell'articolo 13 dell'Accordo quadro, relative al trasferimento a terzi del materiale di armamento. L'articolo 8 modifica l'articolo 14 della legge n. 185 del 1990, disponendo che il rilascio dell'autorizzazione per la licenza globale di progetto abbia una validità di tre anni prorogabili. L'articolo 9, nel modificare l'articolo 19 della legge n. 185 del 1990, chiarisce quali saranno i destinatari delle comunicazioni che gli esportatori hanno l'obbligo di effettuare in riferimento alle consegne, semplificando quindi la gestione delle operazioni (in conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).

L'articolo 10 poi modifica l'articolo 20 della legge n. 185 del 1990, integrando con la licenza globale di progetto, l'elenco dei documenti da inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione o transito di materiali di armamento al ministero degli Esteri. L'articolo 11 modifica l'articolo 27, comma 1 della legge n. 185 del 1990, escludendo le operazioni effettuate sulla base della licenza globale di progetto dall'obbligo di notifica al ministero dell'Economia e delle Finanze di tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.

L'articolo 12 definisce altresì le modalità per l'eventuale passaggio di un programma di coproduzione intergovernativa dall'attuale regolamentazione al nuovo regime di licenza globale di progetto. L'articolo 13 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a determinare le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di vietata divulgazione, di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 ai Paesi membri dell'UE o della NATO. La modifica è necessaria al fine di poter consentire gli scambi di informazioni sia a livello governativo, sia a livello industriale. L'articolo 14, infine, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, il cui onere è valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002.

Conclude il suo intervento raccomandando una rapida approvazione del provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che l'Italia è ormai l'unico Paese tra i firmatari dell'Accordo quadro a non averlo ancora ratificato.

Riferisce quindi il senatore PELLICINI, relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, il quale, nell'associarsi alle considerazioni testè svolte dal senatore Meleleo, sottolinea come l'Accordo risponda ad un obiettivo che dovrebbe essere oggetto di ampia condivisione tra le forze politiche, al di là degli schieramenti di appartenenza, quale quello di uno sviluppo di un'autonomia capacità di difesa europea. Si tratta come è noto di un passaggio essenziale ai fini della costruzione di una compiuta identità politica del-

l'Europa, oltre che di un più efficace concorso alle missioni internazionali di pace.

In conclusione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE ipotizza per le ore 18 di lunedì 8 luglio la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore BEDIN osserva che una deroga alla prassi corrente, che prevede la fissazione del termine per gli emendamenti dopo la conclusione della discussione generale, impedirebbe di fatto un'analisi approfondita delle questioni inerenti al provvedimento in esame. In particolare sottolinea l'opportunità di una ulteriore valutazione da parte delle Commissioni riunite degli atteggiamenti tenuti in sede di esame dell'Accordo dagli altri parlamenti degli Stati firmatari, soprattutto in relazione al transito e al commercio degli armamenti.

Il PRESIDENTE riconosce la fondatezza delle tesi sostenute dal collega Bedin, ma invita a tener conto di imminenti scadenze tecniche.

Il senatore NIEDDU, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bedin.

Il PRESIDENTE recepisce le osservazioni emerse e ritira, al momento, la proposta di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice DE ZULUETA osserva come, anche alla luce del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, sia evidente come l'obiettivo di una rapida ratifica dell'Accordo, con un ampio sostegno parlamentare, sia a portata di mano, ove si acceda alla proposta di stralciare gli articoli diretti a modificare la legge n. 185 del 1990.

Il senatore CORTIANA insiste per lo stralcio delle norme relative alla modifica della legge n. 185 del 1990; tali disposizioni meriterebbero infatti, a suo avviso, un esame approfondito e ponderato, realizzabile solo in una sede separata.

Il senatore ANDREOTTI osserva preliminarmente come l'armonizzazione su scala continentale dell'industria degli armamenti rappresenti un obiettivo ineludibile ai fini dell'affermazione di quell'identità di difesa comune che sola potrà garantire un riequilibrio degli assetti geopolitici dopo la dissoluzione del blocco sovietico. In considerazione di ciò, appare auspicabile una sollecita approvazione del disegno di legge, anche per evitare gli inconvenienti che deriverebbero da una ratifica tardiva dell'Accordo di Farnborough. In proposito, andrebbe peraltro verificata la possibilità di circoscrivere l'ambito del disegno di legge, privilegiando appunto,

le disposizioni recanti l'autorizzazione alla ratifica. Occorre però cogliere l'occasione della discussione del disegno di legge per realizzare un dibattito approfondito sui temi della difesa europea, ivi compreso il ruolo della NATO nel mutato contesto geo-politico.

Il senatore MANZELLA rileva come il disegno di legge sia caratterizzato dalla compresenza di disposizioni oggetto di amplissima condivisione, e di altre che sono invece largamente controverse.

Sotto il primo riguardo, la sua parte politica è pienamente d'accordo sulla necessità di promuovere un polo industriale per la difesa europea, obiettivo che rappresenta un passaggio ineludibile verso lo sviluppo di quella autonomia difensiva continentale da tempo perseguita a livello comunitario, da ultimo con la dichiarazione di Laeken che prefigura l'istituzione di una catena di comando e di una forza d'intervento rapido di 60 mila uomini. In proposito, ricorda che si sono registrati ulteriori passi in avanti in occasione del Vertice di Siviglia, anche se i dissapori tra Grecia e Turchia sull'utilizzo delle appostazioni logistiche della NATO hanno inciso negativamente sul risultato finale.

Vi è comunque un'ampia condivisione, anche al di là delle divisioni tra gli schieramenti politici, sulla valenza positiva dello sviluppo di un'autonomia difensiva europea ai fini del riequilibrio degli assetti geopolitici mondiali.

Del tutto diverso è il discorso per ciò che attiene alle modifiche della legge n. 185 del 1990, contemplate dagli articoli da 3 a 12 del disegno di legge.

In proposito, vi sono infatti forti riserve sulla scelta prevalsa alla Camera di alterare l'impianto di una normativa che ha ben funzionato nel corso degli anni, garantendo un'efficace protezione contro la proliferazione degli armamenti, specie attraverso meccanismi di controllo sui destinatari finali delle transazioni. Nella nuova disciplina che si vorrebbe ora introdurre, le limitazioni alle possibilità di commerciare in armamenti sarebbero destinate a valere solo nei confronti dei Paesi sottoposti ad embargo, il che è fonte di viva preoccupazione perché, data la capillare diffusione di focolai di guerra nel mondo, verrebbero ad aumentare in modo considerevole i rischi di un accesso a forniture di soggetti animati da velleità egemoniche o che intendano utilizzare le armi contro le minoranze, quando non attentino direttamente alla pace e alla sicurezza mondiali. Al riguardo, appare paradossale, nel momento in cui, con la ratifica dell'Accordo di Farnborough l'Europa tende ad attrezzarsi ad una più efficace conduzione delle missioni di tipo Petersberg, si finiscano per creare le premesse per la propagazione di conflitti e tensioni nel mondo.

Per tali ragioni, e in considerazione delle indicazioni che provengono dall'ampio movimento d'opinione affermatosi nel paese in concomitanza con la discussione parlamentare del disegno di legge, la sua parte politica ritiene opportuno che si proceda allo stralcio della seconda parte del provvedimento, al fine di evitare che la revisione della legge n. 185 del 1990

sia condotta in modo superficiale, sotto l'incalzare della scadenza del termine per la Ratifica dell'Accordo di Farnborough.

Il sottosegretario BERSELLI ricorda come nel corso della scorsa legislatura, ed ancor prima della sottoscrizione da parte italiana dell'accordo di Farnborough, l'allora governo di centro sinistra aveva presentato un disegno di legge inteso ad apportare delle modifiche alla legge n. 185 del 1990. Tale esigenza di modifica si era poi fatta successivamente più forte a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, che imponeva un adeguamento della normativa della citata legge. Rileva inoltre come, soprattutto a seguito delle proteste da parte di numerose associazioni non governative, l'orientamento politico dell'opposizione ha finito con il perdere quei connotati di unitarietà e di coerenza manifestati in un primo momento.

Ricorda infine che nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, il Governo ha mostrato piena disponibilità ad un dialogo costruttivo con l'opposizione, accogliendo anche significative proposte di emendamento.

Esprime quindi a nome del Governo l'avviso contrario alla proposta di stralcio prospettata dai senatori de Zulueta, Cortiana e Manzella, e sottolinea invece la necessità di adeguare il dispositivo della legge n. 185 del 1990 in funzione delle indicazioni politiche emergenti dall'accordo di Farnborough.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CORTIANA osserva che le modifiche previste dal disegno di legge n. 1547, porterebbero ad un sostanziale svilimento di quegli strumenti di trasparenza e di controllo parlamentare costituenti i principi fondamentali della legge n. 185 del 1990. Ciò produrrebbe, a suo avviso, una preoccupante contraddizione: infatti l'Italia da un lato figurerebbe come parte integrante di una solida alleanza contro il terrorismo internazionale, dall'altro presenterebbe invece una situazione normativa interna tale da consentire il commercio e la distribuzione di armamenti al di fuori di ogni tipo di reale controllo.

Insiste quindi sulla necessità di arrivare ad uno stralcio delle disposizioni concernenti le modifiche alla legge n. 185 del 1990 allo scopo di consentirne un esame ampio, ponderato e non influenzato dalla necessità di pervenire ad una sollecita approvazione di quelle norme concernenti la ratifica dell'accordo quadro di Farnborough.

Il senatore BEDIN ribadisce l'orientamento della sua parte politica, consistente nell'approvare l'Accordo di Farnborough senza modificare la legge n. 185 del 1990.

In particolare, per ciò che attiene al trattato di Farnborough osserva trattarsi di un accordo «europeo» nella sua dimensione politica, pur non coinvolgendo tutti gli stati membri dell'Unione e pur tenendo conto che la Politica europea di sicurezza e di difesa non è ancora completamente realizzata, ed inoltre sempre con tale accordo, promosso e sostenuto so-

prattutto dai governi di centro-sinistra, si individua nell'Europa la sede ineludibile per promuovere un sistema di sicurezza e di difesa moderno. Inoltre, sul piano interno, esso completa la legge n. 185 del 1990, rispetto ad uno dei suoi limiti oggettivi: e cioè la sua dimensione nazionale e la non previsione delle licenze globali di progetto. Tuttavia, la crescente integrazione dell'industria militare, nonché la nascita di coproduzioni, di società transnazionali e di *joint venture* rendono sempre più difficile quantificare e identificare la destinazione dei trasferimenti di parti e componenti che appartengono alle stesse società transnazionali.

Per ciò che attiene alle modifiche alla legge n. 185 del 1990, ricorda che L'Italia dispone in materia di una legge rigorosa ed all'avanguardia in campo internazionale nel controllo del commercio delle armi. Sarebbe quindi necessario compiere un percorso inverso rispetto a quello prefigurato dal Governo. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica va infatti oltre l'Accordo, modificando in senso peggiorativo la legge n. 185 del 9 luglio 1990.

A tal riguardo osserva inoltre che, nella scorsa legislatura, il governo di centro-sinistra aveva presentato una proposta di modifica della legge n. 185 indipendente dall'Accordo e precedente rispetto a questo, a riprova di una non necessaria connessione tra le due questioni.

Ricorda poi che l'uso dell'Accordo allo scopo di modificare la regolamentazione del traffico di armi rappresenterebbe un errore grave, non essendoci alcun rapporto tra la politica di pace che deve svolgere e che sta svolgendo l'Unione europea ed il segreto sulle transazioni creditizie e finanziarie o sull'uso finale delle armi, i quali peraltro possono ledere la stessa credibilità del trattato. Qualora il Senato accettasse il testo approvato dalla Camera, ratificherebbe infatti la mancata conoscenza del valore del progetto, la mancanza del certificato di uso finale e le mancanze di informazioni sulle transazioni bancarie. Da tale consapevolezza ha peraltro preso avvio anche il vasto movimento di cittadini italiani che da mesi richiamano l'attenzione del Parlamento sul disegno di legge ed in particolare sulle modifiche alla legge n. 185 del 1990. L'opposizione ha avuto comunque un atteggiamento cooperativo durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge presso la Camera dei Deputati, il quale richiede, come passo successivo e logico presso il Senato, quello di votare subito a favore dell'Accordo, e consentire successivamente, attraverso lo stralcio degli altri articoli, il completamento in maniera più approfondita dell'esame delle modifiche alla legge n. 185 del 1990.

Ribadisce quindi l'intento della sua parte politica di procedere ad uno stralcio degli articoli che non riguardano la ratifica.

Il senatore NIEDDU ricorda che l'Accordo prevede una cooperazione tra sei Paesi, finalizzata alla integrazione nel campo della industria della sicurezza e della difesa europea. Si tratta di un accordo fondamentale per l'attività dell'industria europea della Difesa ed anche per la trasparenza nella progettazione e realizzazione dei sistemi d'arma che concorrerà, a suo parere, a ridurre il mercato clandestino degli armamenti grazie

ad una disciplina comunemente condivisa dai Paesi sottoscrittori. L'Accordo pone le basi per massimizzare il ritorno degli investimenti in settori tecnologicamente tra i più avanzati creando massa critica sufficiente a competere e/o collaborare con l'analoga industria di settore d'oltre atlantico, ma soprattutto rappresenta un formidabile elemento di supporto per la costituzione dell'entità militare europea e dunque della PESD, senza le quali la costruzione in corso della dimensione europea sarebbe monca e debole come le drammatiche vicende internazionali quotidianamente evidenziano.

Il trattato di Farnborough è stato sottoscritto a luglio 2000. Il governo pro tempore impegnò l'Italia affinché quel trattato venisse ratificato. Oggi che il suo gruppo è all'opposizione ribadisce la necessità di sviluppare in Europa sinergie su dimensione sovranazionale in tutte le materie e le problematiche connesse alla PESD. Esprime quindi un convinto consenso al trattato e alla sua ratifica, ma non al disegno di legge in esame, che nei suoi contenuti normativi va oltre la ratifica del trattato, laddove interviene a modificare la legge n. 185 del 1990 oltre le specifiche esigenze discendenti dalla cooperazione integrata tra i Paesi firmatari del trattato. Ma reputa opportuno separare la ratifica del trattato dalle modifiche della legge n. 185 del 1990.

In sostanza ritiene necessario sottrarre la ratifica del trattato di Farnborough da polemiche e riserve ampiamente rappresentate nella comunità nazionale alle quali hanno dato voce associazioni ed organizzazioni non governative e da ultimo lo stesso episcopato italiano circa il dubbio di una subdola manomissione della legge n. 185 del 1990, nel senso di una alterazione della soglia di controllo da essa introdotta. Reputa infatti evidentissimo, leggendo il trattato di Farnborough, che esso non riguarda la commercializzazione di armi, ma ha un obiettivo dichiaratamente fondante della ragione stessa dell'intesa tra i sei paesi: quella della cooperazione ed a tal fine della ristrutturazione dell'industria europea della Difesa.

Dichiara quindi che la sua parte politica presenterà alcuni emendamenti tesi a sottolineare la distinzione netta tra accordo europeo e modifiche della legge n. 185 del 1990 e il voto finale dipenderà dalla risposta che questa esigenza politica avrà da parte della maggioranza e del Governo.

Il senatore PIANETTA rileva preliminarmente come l'Accordo in ratifica risponda ad esigenze di evidente utilità, riconducibili alla razionalizzazione degli apparati produttivi nel settore della difesa su scala continentale. Da ciò potrà derivare un significativo giovamento sia in termini di sostegno all'occupazione che, soprattutto di affermazione di un'identità europea di difesa.

Le modifiche che il disegno di legge, nella sua seconda parte, tende a portare alla legge n. 185 del 1990 sono state oggetto di preoccupazione in vari settori politici e d'opinione. In realtà, i rilievi critici appaiono in larga misura infondati, dal momento che l'impianto delle garanzie e dei con-

trolli previsti dalla legge del 1990 rimane sostanzialmente integro, e si può essere fondatamente fiduciosi sul fatto che i cosiddetti signori della guerra, anche con le nuove regole, non riusciranno comunque ad accedere a forniture militari italiane. In ogni caso al fine di rendere ancora più remota tale eventualità, e di consentire una più ampia convergenza tra le forze politiche sul provvedimento, potrebbe valutarsi l'opportunità della presentazione, in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, di un ordine del giorno dei relatori diretto a ribadire l'esigenza di un'attenta vigilanza rispetto al commercio internazionale dei materiali di armamento specie rispetto ai Paesi che si rendono responsabili di violazioni dei diritti umani.

La senatrice DE ZULUETA osserva come l'obiettivo primario affermato nella presente occasione dal Governo, quello di dare impulso ad un polo industriale della difesa funzionale allo sviluppo di una specifica identità europea, sia largamente condiviso dall'opposizione. Su tale capitolo può semmai rimproverarsi all'attuale Governo una certa labilità d'impegno, come emerge dalla vicenda della revoca dell'adesione italiana all'iniziativa per la realizzazione dell'Airbus militare da trasporto.

In ogni caso, appaiono pienamente condivisibili gli obiettivi di trasparenza, interoperabilità e ristrutturazione degli apparati produttivi nel settore degli armamenti, nonché di miglioramento nel trasferimento delle informazioni in materia fra i *partners* europei, obiettivi tutti perseguiti attraverso l'accordo di Farnborough, per la cui ratifica si registra un certo ritardo dell'Italia. Va però considerato che a tale adempimento potrebbe farsi fronte attraverso l'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, laddove i rimanenti non hanno niente a che fare con l'iniziativa europea in questione in quanto tendono unicamente ad alterare l'impianto della legge n. 185 del 1990.

In proposito, la sua parte politica non è pregiudizialmente avversa ad una revisione della normativa del '90, che anzi era stata proposta nella scorsa legislatura dal centro-sinistra. Il nuovo assetto normativo che il disegno di legge tende ad introdurre appare però chiaramente inadeguato e in ogni caso non è pensabile porre mano ad una riforma così impegnativa con l'assillo della scadenza del termine per la ratifica.

Giova ricordare in questo contesto che la legge n. 185 del 1990 fu adottata sulla scorta dell'esperienza dello scandalo che vide coinvolta la BNL nella vendita di armi ad Iran ed Iraq, in un contesto caratterizzato dalla presenza di ampie possibilità di occultamento delle transazioni finanziarie e in generale dell'identità del destinatario finale delle forniture militari. A seguito di ciò fu messo a punto un testo fortemente caratterizzato nel senso dell'innovazione, specialmente per ciò che attiene al controllo sui flussi di denaro, essenziale specie ai fini dell'individuazione dei destinatari finali dei materiali di armamento.

La sospensione dei controlli bancari relativamente alle coproduzioni sembra destinata invece ad aprire la strada a distorsioni analoghe a quelle registratesi in relazione alle menzionate forniture di armi all'Iran e al-

l'Iraq, che formarono oggetto di riprovazione da parte della comunità internazionale nei confronti dell'Italia.

Nel ribadire quindi l'ampia disponibilità della sua parte politica a concorrere ad una rapida approvazione del disegno di legge, limitatamente alle disposizioni che concernono la ratifica dell'accordo di Farnborough, sottolinea l'opportunità di uno stralcio della seconda parte del provvedimento o, in subordine, almeno dell'introduzione ad essa di modifiche idonee a garantire la salvaguardia dell'impianto della legge del '90. Tale scelta rappresenterebbe anche un doveroso segnale di attenzione rispetto alle risultanze di un dibattito che ha attraversato la società civile, che ha saputo mobilitarsi, anche grazie alle moderne tecnologie informatiche, con grande efficacia a tutela delle esigenze di trasparenza nelle transazioni di materiali d'armamento.

Il senatore BUDIN rileva come vi sia ampia condivisione fra le forze politiche circa l'opportunità dello sviluppo di una capacità militare autonoma dell'Europa, obiettivo che appare ineludibile in un contesto internazionale in via di rapida trasformazione, da ultimo con l'aggregazione della Russia al Consiglio atlantico. In proposito, come già ricordato dalla senatrice de Zulueta, la vicenda dell'aereo da trasporto militare A400 ha peraltro messo in evidenza una certa incoerenza negli indirizzi asseritamente europeisti del Governo e della maggioranza.

Quanto alla seconda parte del provvedimento, se può condividersi l'esigenza di un aggiornamento della legge n. 185 del 1990, è del tutto fuori luogo pretendere di realizzare un intervento normativo così importante sotto l'assillo delle scadenze inerenti alla presente ratifica.

Ribadisce pertanto l'opportunità di uno stralcio degli articoli 3 e seguenti del disegno di legge.

Il senatore RIGONI ricorda come il Gruppo della Margherita sia orientato a favore di un rilancio dell'impegno dell'Italia sul versante della politica europea di difesa, essenziale per l'affermazione di un compiuto ruolo internazionale dell'Europa.

Esso quindi condivide l'opportunità di una rapida ratifica da parte dell'Italia dell'Accordo di Farnborough, anche se non può non rilevare con rammarico il fatto che, ancora una volta, i tempi di esame che residuano al Senato siano fortemente compressi, essendosi la discussione presso l'altro ramo del Parlamento protratta ben al di là del prevedibile.

Il protrarsi dell'esame del provvedimento da parte della Camera ha comunque quanto meno giovato a far emergere l'esistenza di un ampio movimento d'opinione contrario al rimaneggiamento della legge n. 185 del 1990.

In conclusione, nel dichiararsi favorevole ad una sollecita ratifica dell'Accordo di Farnborough, si augura che nel prosieguo dell'esame sia possibile modificare in modo incisivo la seconda parte del provvedimento, se non nel senso di uno stralcio integrale, quanto meno con l'introduzione di

emendamenti correttivi rispetto a quelle disposizioni che rischiano di stravolgere l'impianto della legge n. 185 del 1990.

Il PRESIDENTE propone quindi le ore 8,25 di mercoledì 10 luglio quale limite temporale per la presentazione degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*SULLA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e d'intesa con il Presidente della Commissione esteri, preannuncia la convocazione delle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> per martedì 9 alle ore 9 e per mercoledì 10 luglio alle ore 8,30.

Convengono le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 17.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI).**

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sandro NACCARELLI, *direttore generale* e Sergio RODDA, *presidente API Torino* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giorgio BENVENUTO (DS-U), Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Massimo POLLEDRI (LNP) e Alberto NIGRA (DS-U).

Sergio RODDA, *presidente API Torino*, e Ida VANA, *consigliere API Torino*, replicano agli intervenuti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,30.*

#### **Audizione di rappresentanti di FISMIC**

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto DI MAULO, *segretario generale della FISMIC*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Bruno TABACCI, *presidente*, e i deputati Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) e Sergio GAMBINI (DS-U).

Roberto DI MAULO, *segretario generale della FISMIC*, replica agli intervenuti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,10.*

#### **Audizione di rappresentanti della Confederazione Unitaria di Base (CUB) e di SLAI COBAS**

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo PARIANI, *coordinamento nazionale CUB*, e Mara MALAVENDA, SLAI COBAS, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**171<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE propone che il disegno di legge n. 1560, recante attuazione di alcune direttive comunitarie, già approvato dalla Camera dei deputati, sia inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione per le sedute successive, fissando sin d'ora il termine per eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 11 luglio.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE, quindi, espone una ipotesi di programma dei lavori per la settimana successiva, di cui la Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(844) COLETTI ed altri.** – *Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

*(879) IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 giugno.

Il relatore BOSCETTO prosegue l'illustrazione congiunta dei disegni di legge in titolo soffermandosi, in particolare, sul n. 844: esso muove dal presupposto che la mancata estensione alle elezioni politiche di quanto già previsto per le elezioni locali dall'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di limitazione dell'elettorato passivo nel caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati, rappresenti una lacuna della legislazione. Il disegno di legge, dunque, estende l'applicazione della disposizione anche alle cariche di senatore e deputato.

Ricorda, quindi, che la Corte costituzionale – con sentenza n. 407 del 1992 - ha giudicato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, delle disposizioni che prevedono la sospensione dalla carica solo nei confronti di consiglieri e assessori regionali e provinciali e non anche dei titolari di analoghe cariche statali, quali i membri del Parlamento che, ad avviso dei ricorrenti, realizzerebbero un irragionevole trattamento differenziato. La Corte ha osservato che non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un paragone tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale di quegli organi istituzionali, per cui, anche a prescindere dalle finalità e dalle motivazioni che hanno ispirato la normativa, non può ritenersi irragionevole la scelta di dettare quelle norme con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali.

Quanto alla ragione delle disposizioni concernenti quelle cause ostative alla candidatura, prosegue il relatore, la Corte costituzionale ha sottolineato che dai lavori preparatori della legge risulta ampiamente che la disciplina vigente non è stata ritenuta sufficiente ad arginare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli organi locali; perciò il legislatore ha voluto impedire che persone gravemente indiziate di crimini di carattere mafioso possano pervenire a cariche elettive e ha quindi esteso l'ambito dei destinatari, comprendendovi una serie di altri incarichi. Il legislatore, dunque, ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale, perseguendo l'esclusione di coloro che non possono ritenersi degni della fiducia popolare. La scelta di intervenire a livello degli enti locali si fonda su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni da arginare trovano in tale ambito le loro principali manifestazioni e, pertanto, quella scelta non può ritenersi viziata da irragionevolezza.

Dopo aver illustrato la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 che, al contrario della precedente, ha dichiarato l'illegit-

timità costituzionale di altre disposizioni in materia di limitazione dell'elettorato passivo degli amministratori locali, esprime un giudizio contrario all'ulteriore corso del disegno di legge n. 844, osservando che se il legislatore ha introdotto l'istituto della incandidabilità per le cariche presso le regioni e gli enti locali al fine di arginare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata in un ambito in cui si esplicano direttamente attività amministrative, sarebbe fuori luogo estendere la norma alle cariche parlamentari che, per loro natura, non comportano alcuna funzione di amministrazione diretta e quindi, sotto questo profilo, non sono assimilabili alle cariche elettive locali.

Si apre la discussione.

Il senatore COLETTI precisa che la volontà sottesa alla presentazione del disegno di legge n. 844 è di natura politica. È evidente, a suo avviso, l'esigenza di prevedere che il cittadino condannato con sentenza definitiva per gravi reati commessi contro la pubblica amministrazione sia escluso anche dalla competizione politica nazionale. Dichiarata la disponibilità a restringere, se del caso, il novero dei reati cui si riferisce la disposizione inibitoria, escludendo quelli di minore gravità, ma invita la maggioranza a riflettere sulla questione in esame, assumendo scelte tali da evitare interpretazioni improprie verso un atteggiamento eventualmente ostile al disegno di legge.

Il presidente PASTORE ricorda che l'ordinamento contiene comunque numerose norme che stabiliscono l'incapacità elettorale delle persone giudicate definitivamente responsabili di gravi reati, anche se esse non coincidono totalmente con le ipotesi di limitazione dell'elettorato passivo di cui all'articolo 58 del testo unico citato, introdotte dal legislatore per dare risposta alle esigenze specifiche, illustrate dal relatore, che si rilevano specialmente a livello locale, laddove vi è un più diretto rapporto dell'eletto con la gestione della cosa pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**147<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, stante l'assenza del rappresentante del Governo e in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, non è possibile procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, la Commissione deve esprimere pareri su importanti e urgenti provvedimenti, pertanto ritiene necessario anticipare alle 14,30 la seduta pomeridiana.

### *VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15,30, avrà inizio alle ore 14,30.

### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte inoltre che, al termine dell'odierna seduta pomeridiana, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**148<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame e rinvio degli emendamenti 7.0.100 e 6.500)

Riprendendosi l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 27.1, 27.0.1 (Testo 2), 28.15, 28.26, 28.38, 28.39, 28.40, 28.0.2, 29.7, 29.0.1, 27.0.2 e 32.0.1. Con riferimento all'emendamento 19.100, fa presente, tra l'altro, che il personale del Centro Tecnico gode di un trattamento economico non inferiore a quello attribuito al personale dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, mentre dichiara di non avere osservazioni sugli emendamenti 27.1001, 27.1002, 27.1004, 28.8, 28.17, 28.10, 28.19, 31.4, 32.0.100, 34.1 e 34.0.100.

Il senatore MORANDO, in relazione all'emendamento 19.100, rileva che gli obiettivi prefigurati dal comma 8 sembrano assai vasti e di grande rilievo finanziario e che, pertanto, l'emanazione dei regolamenti dovrebbe essere quantomeno condizionata all'apposizione di una clausola di invarianza degli oneri.

Dopo che il senatore MARINO ha sottolineato che dal comma 8 dell'emendamento 19.100 possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il presidente AZZOLLINI evidenzia che eventuali maggiori oneri possono trovare copertura attraverso il ricorso al Fondo istituito dall'emendamento stesso.

In relazione all'emendamento 27.1002, il senatore MORANDO evidenzia come sia sorprendente che il rappresentante del Governo dichiari di non avere nulla da osservare in quanto la norma, creando dei diritti soggettivi, comporta sicuramente maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Dopo che il senatore MARINO, richiamando la costante prassi della Commissione, si è associato alle considerazioni del precedente oratore, il presidente AZZOLLINI rileva che si potrebbe esprimere un parere di nulla osta a condizione che la norma sia modificata nel senso di riconoscere una mera facoltà.

Il senatore MICHELINI sottolinea che il mantenimento in servizio, anche se facoltativo, potrebbe comunque comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento all'emendamento 27.1004, il senatore CADDEO evidenzia che viene disposta una sanatoria per le imprese di radiodiffusione debentrici di canoni di concessione e che, in ogni caso, è prevista una rateizzazione, escludendo espressamente l'applicazione di interessi.

Dopo che il senatore VIZZINI ed il senatore MARINO hanno rilevato che il meccanismo della rateizzazione comporta sicuramente delle minori entrate per il bilancio dello Stato, il senatore MORANDO sottolinea che la compensazione disposta dalla norma è in aperta violazione dell'articolo 5 della legge n. 468 del 1978, costituendo una violazione del principio dell'integrità del bilancio che – tra l'altro – rappresenta un profilo attuativo dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, trattandosi di una facoltà rimessa al Ministero, si deve escludere che le imprese possano opporre propri crediti la cui liquidità ed esigibilità siano in dubbio. La norma, quindi, assolve alla funzione di assicurare allo Stato un'entrata, al pari – per esempio – dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge n. 295 del 1939. Peraltro, bisogna anche considerare che la norma in questione è di pari grado rispetto all'articolo 5 della legge n. 468 del 1978.

Il senatore IZZO, nel sottolineare che la compensazione è una facoltà attribuita al Ministero e non opera automaticamente, evidenzia che la norma sembra comunque assicurare maggiori entrate rispetto a quelle attualmente riscosse dallo Stato.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato che gli emendamenti 28.38, 28.39 e 28.40 sembrano avere contenuto analogo al testo del provvedimento e che, pertanto, potrebbe esprimersi un parere di nulla osta a condizione dell'apposizione di una clausola di salvaguardia, evidenzia, invece, che gli emendamenti 28.8 e 28.17 sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto estendono le esenzioni fiscali

a tutti i nuovi enti. Rispondendo ad una osservazione del senatore MARINO, con riferimento agli emendamenti 28.10 e 28.19, rileva che la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti non necessariamente pubblici non sembra giustificare una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre, in relazione all'emendamento 29.7, evidenzia che la norma sembra avere carattere meramente ordinamentale.

I senatori MORANDO e CADDEO sottolineano che l'emendamento 31.4 contrasta con le norme della legge finanziaria che regolano la destinazione dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni negli enti pubblici, potendo incidere sui saldi di finanza pubblica stabiliti dalla finanziaria stessa.

Il relatore ZORZOLI fa presente che sono pervenuti due ulteriori emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 6.500 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 6, sul quale la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento all'emendamento 7.0.100, rilevato che dispone una deroga espressa ai meccanismi della programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione, fa presente che occorre avere conferma della congruità della quantificazione dell'onere e, comunque, valutare la necessità di rendere coerente la decorrenza delle assunzioni con quella della copertura della spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, mentre esprime l'avviso contrario sull'emendamento 7.0.100, in quanto non è possibile riscontrare la congruità della quantificazione dell'onere, dichiara di non aver ancora avuto la possibilità di approfondire il contenuto dell'emendamento 6.500.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, l'esame degli emendamenti 7.0.100 e 6.500 viene rinviato.

Il relatore ZORZOLI, tenuto conto degli esiti del dibattito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 6.500 e 7.0.100, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 26.0.4, 27.12, 27.6, 27.3, 28.15, 32.0.1, 26.0.500, 27.1004, 28.0.2 (Testo 2), 34.0.100, 27.0.2, 22.1, 22.2, 27.0.1 (Nuovo testo) e 27.0.1(Testo 2)/1, 28.26, 29.0.1, 27.2, 27.4, 27.1, 28.8 e 28.17.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 19.4, 28.10 e 28.19.

Sugli emendamenti 27.1002, 28.38, 28.39 e 28.40 il parere è invece di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, quanto al primo emendamento, la parola: «sono», venga sostituita dalle seguenti: «possono essere» e, quanto agli altri, venga inserita, infine, una disposizione del seguente tenore: «Dall'attuazione del presente arti-

colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che tale parere, su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali, deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati e che esso è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari«.

Tale proposta, posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 16,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**98<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – è stata respinta la soppressione dell'articolo 1. Avverte quindi che si procederà alla votazione dei successivi emendamenti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di martedì 2 luglio.

Il senatore DELOGU annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.4, interamente sostitutivo dell'articolo, atteso che esso stravolge l'impianto governativo.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore COMPAGNA, il quale lamenta che il calendario parlamentare, troppo fitto di impegni, rischia di essere controproducente ai fini dell'esame delle rilevanti tematiche all'attenzione della Commissione, pur riconoscendo il clima costruttivo che ne ha finora caratterizzato i lavori. Auspica pertanto un più stretto rapporto fra Governo e Parlamento.

Replica la senatrice ACCIARINI, la quale ribadisce lo spirito di collaborazione dimostrato dall'opposizione nonostante il calendario molto intenso. Rinnova tuttavia le perplessità già manifestate sulla copertura finanziaria del provvedimento, tanto più in assenza del parere della Commissione bilancio. Ritiene pertanto indispensabile ottenere quanto prima dal Ministro dell'economia i chiarimenti richiesti nella seduta pomeridiana di ieri, onde poter procedere nei lavori sulla base di dati certi.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa che la Commissione bilancio si accinge ad esprimere il proprio parere nella giornata di oggi. Ricorda peraltro che i termini regolamentari per l'espressione del parere sono ormai decorsi e che il provvedimento è già calendarizzato in Aula. La Commissione ha pertanto il diritto-dovere di esaminare il provvedimento e gli emendamenti ad esso presentati, onde concludere in tempo utile per l'esame in Assemblea.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.4 interviene quindi il senatore BRIGNONE, il quale – pur manifestando rispetto e considerazione per la proposta avanzata dal Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo – osserva che esso propone una soluzione diversa da quella altrettanto lungamente meditata dal Centro-destra. Né appare convincente la critica secondo cui il testo governativo esproprierebbe il Parlamento della sua potestà decisionale, atteso che anche la legge n. 30 votata dall'*ex* maggioranza di Centro-sinistra prevedeva una consistente attribuzione di responsabilità al Governo. Egli ricorda poi che nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di riordino dei cicli scolastici avanzato dall'*ex* Ministro Berlinguer nella scorsa legislatura (poi divenuto la legge n. 30), la collaborazione costruttiva dell'opposizione non fu in alcun modo presa in considerazione.

Pur non accedendo quindi all'ipotesi alternativa formulata dalla Sinistra, egli ritiene comunque che essa rappresenti un utile stimolo di riflessione.

La senatrice ACCIARINI dichiara invece il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo sull'emendamento 1.4 che, ricorda, ripropone una legge vigente votata dal Parlamento nella scorsa legislatura, apportandovi alcune integrazioni dovute all'evoluzione sociale e normativa nel frattempo intercorsa. Esso permetterebbe del resto al Governo di uscire dalla situazione di stallo in cui si trova, essendo fra l'altro venute meno le due premesse sulla base delle quali aveva dichiarato di voler sospendere l'applicazione della legge n. 30: è infatti passato l'anno che il ministro Moratti aveva dichiarato di voler impiegare per elaborare compiutamente la sua proposta alternativa e la consultazione nel Paese ha dato visibili prove di una contrarietà diffusa al suo testo di riforma.

Il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo indica pertanto un percorso per riparare a questo ritardo, avviando la riforma contenuta nella legge n. 30 a partire dall'anno scolastico 2003/2004 attraverso l'applicazione dei regolamenti sui curricoli per la scuola di base già predisposti nella scorsa legislatura ed inopinatamente ritirati dal nuovo Governo di Centro-destra.

Dopo aver sottolineato il rilievo della continuità curricolare tra scuola dell'infanzia e scuola di base, ella richiama le integrazioni suggerite all'impianto della legge n. 30, fra cui in particolare l'anticipazione dell'obbligo scolastico all'ultimo anno della scuola dell'infanzia e le disposizioni relative alla formazione degli insegnanti.

La senatrice SOLIANI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, osservando che l'articolazione dell'emendamento testimonia il ruolo costruttivo svolto dall'opposizione nell'esercizio delle sue funzioni. Esso si fa infatti carico delle attese di un settore che da anni è sulla strada delle riforme senza peraltro riuscire a decollare.

Ella rileva altresì che la continuità curricolare tra scuola dell'infanzia e scuola di base è uno dei cardini della formazione, in linea con la cultura istituzionale della scuola italiana. È dunque motivo di profonda amarezza la mancata attenzione del Governo su questo punto, così come il disconoscimento del cammino finora compiuto.

Si sofferma quindi sulle principali innovazioni introdotte, dall'innalzamento dell'obbligo scolastico fino al quindicesimo anno di età, alle previste forme di sperimentazione per la scuola secondaria nel nuovo quadro ordinamentale sancito dalla riforma del Titolo V della Costituzione, alle norme sulla formazione degli insegnanti.

L'emendamento 1.4 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.121 dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo il senatore BERLINGUER, il quale sottolinea come l'intento ad esso sotteso di anticipare l'obbligo scolastico all'ultimo anno della scuola dell'infanzia sia in linea con l'impegno a contrastare la tradizionale arretratezza dell'Italia in questo campo. Pur riconoscendo che si tratta di materia controversa, egli auspica che la proposta possa essere accolta a tutela del diritto di tutti ad imparare di più. Sottolinea infine come gli emendamenti presentati dal suo Gruppo non abbiano alcun intento ostruzionistico ma investano il merito delle questioni.

L'emendamento 1.121 è quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**99<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BETTA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 2 luglio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale osserva preliminarmente come nel disegno di legge in esame i termini «federalismo», «regionalismo» e «autonomismo» sembrano quasi equivalenti. Ora, se è pur vero che federalismo e regionalismo sono entrambi volti ad equilibrare o limitare i poteri dello Stato ed affermano entrambi la superiorità degli assetti policentrici, occorre nel contempo ricordare che il regionalismo si differenzia dal federalismo in quanto – a differenza di quest'ultimo – non mette in questione l'unità giuridica dello Stato di diritto e non privilegia la sovranità di singoli centri di potere sui governi centrali.

Se questa confusione in parte deriva dalla storica configurazione che il regionalismo ha nella nostra Costituzione, egli ritiene tuttavia che il disegno di legge in titolo risenta anche di una impostazione non del tutto limpida, non osando affermare apertamente l'intento surrettizio di una eversione dell'unità giuridica dello Stato di diritto che pure ogni tanto traspare. Il disegno di legge non intende infatti applicare il nuovo articolo 117 della Costituzione, bensì rendere residuale la competenza statale a favore di un ordinamento costituzionale di micro sistemi regionali contrapposti più che differenziati. In tal senso, mira al superamento del pluralismo istituzionale previsto dal nuovo articolo 116 della Costituzione a favore di staterelli di dubbia consistenza culturale, sociale e politica.

Dopo essersi soffermato sulla inconsistenza del richiamo ai «saperi locali» contenuto nella relazione introduttiva al disegno di legge, egli svolge quindi alcune osservazioni più specifiche sui profili di competenza della Commissione.

Nel ribadire il carattere intimamente contraddittorio del provvedimento in esame rispetto all'autonomia scolastica che, anziché essere potenziata, risulta limitata non più dallo Stato ma dalle stesse regioni, egli

si interroga sul futuro dei meccanismi di reclutamento dei docenti, della valutazione del sistema nazionale della formazione, del valore legale del titolo di studio nel nuovo quadro ordinamentale proposto.

Ritiene inoltre che il testo sia eversivo ed anacronistico non solo rispetto al dettato costituzionale, ma anche con riguardo al disegno europeistico. Dichiaro pertanto la sua netta ed irrevocabile opposizione, cogliendo altresì l'occasione per esprimere preoccupazione nei confronti dell'atteggiamento della maggioranza, incerto fra tracotanza ed indifferenza verso la minoranza, come dimostrato anche dalle vicende degli ultimi giorni. Annuncia conseguentemente che, per marcare sempre più una linea differente, manterrà un atteggiamento di ferma ma rispettosa opposizione.

La senatrice Vittoria FRANCO concorda con le opinioni già espresse da altri esponenti del suo Gruppo e, per la maggior parte, anche con quelle del senatore Brignone. Riconosce altresì l'onestà della relazione introduttiva del senatore Compagna, di cui non condivide tuttavia le conclusioni che, peraltro, a suo giudizio, sono poco coerenti con le premesse.

Ella ricorda poi che il ministro La Loggia, in occasione dell'audizione in Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, aveva professato piena lealtà alla legge costituzionale n. 3 del 2001, tanto più dopo il *referendum* confermativo, e aveva manifestato il proprio impegno ad attuarla. Risulta pertanto contraddittoria la presentazione di un nuovo provvedimento costituzionale che, a così breve distanza di tempo, incide pesantemente sulle stesse materie, mancando così di rispetto istituzionale nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento (regioni, autonomie locali, scuole).

La relazione introduttiva al disegno di legge in esame attribuisce poi all'ordinamento attuale il limite di aver previsto competenze e funzioni in capo ai poteri locali senza una previa verifica della loro effettiva agibilità. La nuova proposta di modifica costituzionale perpetua tuttavia questo limite. Meglio sarebbe stato invece governare le modifiche già introdotte nell'ordinamento, senza generare tensioni destrutturanti per non dire distruttive.

Passando al merito del provvedimento, ella ritiene inaccettabili le conseguenze che esso determina sull'autonomia scolastica, che si poneva la finalità di garantire margini di flessibilità nell'unitarietà del sistema pubblico e che risulta invece schiacciata da un nuovo centralismo regionale, potenzialmente più insidioso di quello statale.

Se dunque la devoluzione e il federalismo propugnati dal nuovo Governo rappresentano un passo indietro, innescando processi di disegregiazione, ella ritiene di rifiutarli entrambi, a difesa dell'ordinamento vigente.

La senatrice SOLIANI giudica il progetto di devoluzione del tutto inadeguato rispetto alla stagione di riforme compiute nell'ordinamento scolastico la scorsa legislatura. Anzitutto, esso lascia infatti il nuovo Ti-

tolo V della Costituzione, che avrebbe avuto bisogno di interventi di consolidamento ed attuazione, inspiegabilmente sospeso, tanto più gravemente in quanto in assenza di una proposta di riforma del Parlamento in senso autonomistico. Traccia invece – senza peraltro il concerto del ministro Moratti – una strada diversa, anche da un punto di vista lessicale, interferendo pesantemente con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, i poteri dello Stato come ridisegnati dal nuovo Titolo V, il disegno di legge di delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione, la libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione. Mortifica altresì ogni istanza di sussidiarietà, in una visione centralistica del ruolo delle regioni. Al contrario, la scuola avrebbe bisogno di un'ordinata attuazione dei poteri previsti dal nuovo Titolo V, in un rapporto fecondo fra maggioranza e minoranza in nome dell'interesse della scuola. Una definizione limpida dei poteri è del resto condizione essenziale perché il sistema sopravviva e svolga adeguatamente la sua missione universale. Si tratta, a suo giudizio, di un'operazione che si spiega solo in termini politici, di rapporti di forza fra le diverse componenti della maggioranza.

Il Centro-destra, del resto, ha già ridotto le risorse a disposizione delle scuole, sospeso inopinatamente l'attuazione della legge n. 30, gestito il comparto senza punti di riferimento; ora, innesca anche un pesante meccanismo di tensione, che apre il varco ad un'accesa conflittualità, demotiva inevitabilmente gli operatori e restringe la libertà della scuola, intesa quale insieme di docenti, genitori e studenti.

Ella rivendica invece alla scuola lo spazio culturale del nostro tempo, in linea con il profilo nazionale che il sistema attuale garantisce secondo principi di sussidiarietà.

Conclude esprimendo un parere fortemente negativo sul disegno di legge in titolo e lamentando che la cultura politica, nazionale ed europea, dell'attuale Governo non sembri all'altezza della sfida contemporanea e rischi di determinare il deragliamento della scuola.

Interviene quindi il presidente BETTA, il quale si dichiara convinto assertore dell'autogoverno locale. Rileva altresì che, a partire dal processo di unificazione europea avviato negli anni Cinquanta, si è registrato un corrispondente fenomeno di decentramento e, in qualche caso, regionalismo degli Stati nazionali.

In quest'ottica, la devoluzione poteva essere un'occasione importante. Forte dell'esperienza positiva della sua regione, egli non condivide infatti le preoccupazioni secondo cui il trasferimento di poteri statali, anche in campo scolastico, alle regioni possa incrinare la scuola nazionale o il valore legale dei titoli di studio. Né ritiene che l'autonomia, sia scolastica che locale, sia valorizzata da un rafforzamento del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il disegno di legge in titolo risulta tuttavia da un lato lessicalmente ambiguo, facendo ricorso ad una terminologia diversa da quella usata dalla Costituzione e, dall'altro, oscuro con riguardo al rapporto fra Stato e re-

gioni. A meno che il provvedimento non sia dunque sensibilmente modificato, egli manifesta quindi un orientamento contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**99<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PEDRAZZINI sottolinea anzitutto la necessità del Parlamento di avere una cognizione più precisa degli interventi realizzati fin qui e dello stato di attuazione di quelli non ancora terminati. Riguardo invece all'*Addendum* in esame chiede di avere più precise informazioni sui finanziamenti destinati alla tratta di alta velocità Bologna-Milano. Essa infatti rappresenta uno snodo essenziale al funzionamento del sistema di alta velocità. Sottolinea quindi la necessità di una maggiore liberalizzazione del settore e di una più puntuale attuazione della normativa comunitaria che ha imposto la divisione societaria tra il detentore della struttura e il fornitore del servizio. Soprattutto questa seconda parte deve essere maggiormente liberalizzata al fine di consentire ad altri operatori di poter fornire servizi sulla rete italiana. Richiama infine la necessità che, per la parte delle tracce orarie liberalizzate, vi sia la possibilità da parte dei gestori di quelle tracce di poter avere in *leasing* o in affitto i locomotori delle Ferrovie dello Stato al fine di poter concretamente svolgere il servizio.

Il senatore CHIRILLI richiama il problema della scarsità delle risorse destinate al sud del Paese dall'*Addendum* in esame. Fa inoltre presente che era prevista la nascita di una struttura di controllo che aveva il compito di verificare la correttezza degli interventi di investimento effettuati nelle regioni meridionali. Dagli atti non risulta tuttavia che questa struttura sia

mai realmente nata. Chiede pertanto al relatore di sapere quale sia la situazione al riguardo. Sottolinea infine la necessità di una attenta vigilanza sulla correttezza delle gestioni di alcune tratte ferroviarie delle regioni meridionali in quanto tale aspetto è essenziale allo sviluppo infrastrutturale di queste zone del Paese e sottolinea la necessità che anche nella gestione di alcuni contratti di manutenzione da parte delle Ferrovie dello Stato vi sia maggiore trasparenza.

Il presidente GRILLO dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **100<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
GRILLO*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GRILLO, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento alla prossima settimana. Propone inoltre di riunire l'Ufficio di presidenza al termine della seduta.

La Commissione conviene.

#### **CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Il presidente GRILLO avverte che al termine della seduta avrà luogo l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**71<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(636) BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia****– e petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SALZANO, il quale ricorda preliminarmente i contenuti delle petizioni popolari che chiedono al Parlamento di esaminare ed approvare un provvedimento idoneo a garantire il più ampio accesso alla psicoterapia da parte di tutti i cittadini che ne hanno bisogno, tenuto conto che il sostegno terapeutico rivolto a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie evita la ospedalizzazione, la cronicizzazione della malattia ed il ricorso abituale al farmaco con conseguente dipendenza, ottenendo altresì un forte risparmio delle spese farmaceutiche e dei costi sociali. Studi scientifici internazionali e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dimostrato la reale efficacia della psicoterapia che, a lungo termine, dà di per sé risultati superiori alla terapia farmacologica. Allo stato attuale peraltro, ad eccezione di qualche struttura, la maggior parte dei nostri presidi pubblici non è in grado di fornire servizi psicoterapeutici a lunga durata che sono invece erogati solo privatamente e pertanto si crea una discriminazione sociale tra quanti hanno disponibilità economica per ricorrere alle cure private e la più grande maggioranza di cittadini che ne sono esclusi.

Sottolineata l'estrema rilevanza sociale dell'argomento, passa quindi ad illustrare analiticamente i contenuti del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di una rete integrata di servizi sul territorio a sostegno delle persone che soffrono «di psicopatologie e di disturbi psicologici e situazionali» e delle loro famiglie. Attualmente, il servizio pubblico è in grado di fornire un'assistenza

medica di natura prevalentemente psicologica (non essendo, in genere, attivi nei presidi ospedalieri o aziendali idonee strutture di psicoterapia), che si traduce sostanzialmente in interventi di «ospedalizzazione» ovvero nell'individuazione di un percorso farmacologico. Con la previsione di una rete integrata di servizi di psicoterapia, si tende a ridurre, attraverso le pratiche di prevenzione e di assistenza nella fase iniziale della psicopatologia, proprio il ricorso ai suddetti interventi, con conseguenti risparmi sulla spesa sanitaria che andrebbero a compensare – secondo la relazione illustrativa – gli oneri derivanti dal medesimo disegno di legge. Il riferimento alle famiglie (dei soggetti in esame) è inteso in particolare – come osserva la medesima relazione – a rimuovere alla radice le cause delle patologie nel caso di bambini e di adolescenti. L'articolo 2 prevede che le regioni accreditino, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le strutture private e i professionisti competenti per le terapie in esame. Si ricorda che, in base al citato articolo 8-*quater*, l'accreditamento è rilasciato alle strutture autorizzate, pubbliche o private, e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Ai fini in esame, il fabbisogno di assistenza è definito dalla regione secondo le funzioni individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Le prestazioni oggetto del presente disegno di legge non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni (i quali fanno riferimento più restrittivamente all'attività sanitaria e socio-sanitaria in favore delle persone con problemi psichiatrici e delle relative famiglie). Il disegno di legge in esame sembra quindi integrare, sotto questo profilo, i LEA (i quali, com'è noto, individuano le prestazioni sanitarie che devono in ogni caso essere garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente).

I requisiti ai fini dell'accreditamento, per il presente profilo professionale, sono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, i seguenti: laurea in psicologia o in medicina e chirurgia con specializzazione in psicologia clinica, psichiatria o psicoterapia; iscrizione all'apposita sezione degli psicoterapeuti (presso gli albi corrispondenti alle professioni suddette); esperienza di almeno dieci anni nel campo della psicoterapia; assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale o con strutture private accreditate. Il comma 1 del medesimo articolo 2 specifica che le varie articolazioni del servizio pubblico che operano nel settore (centri o servizi di igiene mentale, servizi per le tossicodipendenze, servizi materni infantili), qualora non riescano a soddisfare le richieste di intervento,

possono inviare i soggetti sofferenti di «uno stato di disagio psicologico e situazionale» e quelli che presentano una sintomatologia acuta o psicopatologie gravi presso le strutture private e i professionisti accreditati, per le seguenti prestazioni: accoglienza e valutazione dello stato psicologico del paziente e, ove necessario, della famiglia; diagnosi e cura delle psicopatologie e dei disturbi psicologici e situazionali, assicurando, ove del caso, il coordinamento con gli altri specialisti e le strutture sanitarie territoriali; consulenza psicologica. Il comma 2 del successivo articolo 3 prevede che la remunerazione ed il rimborso dei professionisti accreditati (di cui al precedente articolo 2, comma 1) siano definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito delle procedure e degli accordi contrattuali di cui agli articoli 8-*quinquies* e 8-*sexies* del Decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. In ogni caso, non si può superare il minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali. Il comma 1 dello stesso articolo 3, rinviando all'articolo 2, comma 1, lett. *b*), del Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sembra equiparare, ai fini della partecipazione al costo da parte dell'assistito, le prestazioni di assistenza psicoterapeutica (rese dai professionisti accreditati) a quelle di assistenza specialistica ambulatoriale. Non è chiaro il senso di tale norma, in quanto le disposizioni sulla partecipazione al costo di queste ultime prestazioni (di cui all'articolo 3, comma 3, dello stesso Decreto legislativo n. 124 del 1998) sono state «sospese» (a tempo indeterminato) dall'articolo 84, comma 2, lett. *c*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che le regioni, nonché i presidi di sanità pubblica che abbiano inviato i pazienti ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, effettuino il monitoraggio e il controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica rese da parte dei professionisti accreditati e assicurino «la valutazione e la supervisione dei programmi terapeutici» ed il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Sarebbe opportuno che – prosegue il relatore – le norme del presente disegno di legge relative ai professionisti accreditati trovassero in ogni caso applicazione anche per le strutture private accreditate.

Occorrerebbe infine valutare se le disposizioni in esame possano comportare problemi di natura finanziaria. Ribadisce a riguardo che secondo la relazione illustrativa, gli oneri derivanti dal disegno di legge trovano compensazione nei risparmi conseguenti alla riduzione degli interventi di «ospedalizzazione» e del ricorso a cure farmacologiche.

Fa presente infine la necessità di includere il trattamento psicoterapeutico tra le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**130<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Sardegna**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

In apertura di seduta, il presidente NOVI fa presente di aver appreso che il Presidente della regione Sardegna non parteciperà ai lavori della Commissione. Esprime, pertanto, il proprio disappunto nei confronti del comportamento irrispettoso tenuto dal presidente Pili verso l'istituzione parlamentare, sottolineando che egli è stato l'unico Presidente di regione a disertare i lavori della Commissione, non solo non dando un congruo preavviso della propria assenza, ma non ritenendo neppure opportuno di farsi sostituire da altro componente della Giunta.

Il senatore MULAS esprime la propria sorpresa per l'assenza del Presidente della regione Sardegna – che solitamente si distingue per la sua puntualità –, ritenendo che le ragioni che gli hanno impedito di partecipare ai lavori della Commissione non siano certo di natura personale, ma dovute a fattori organizzativi e logistici. Indipendentemente da ciò, resta il drammatico problema dell'emergenza idrica in Sardegna che esige una pronta attenzione affinché si possa riportare nel più breve tempo possibile la situazione alla normalità.

Il senatore MANFREDI chiede innanzitutto di accertare se effettivamente soltanto motivi di tipo organizzativo hanno impedito al presidente Pili di presenziare all'odierna audizione, senza alcun preavviso. Qualora

invece risultasse un reale disinteresse del Presidente della regione Sardegna verso le gravi problematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, il presidente Novi, se del caso informando anche la Presidenza del Senato, dovrebbe formalizzare il disappunto della Commissione riguardo a tale atteggiamento irrispettoso.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

*Presidenza del Vice Presidente*  
Sabatino ARACU

*La seduta inizia alle ore alle 8,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa**

**Audizione del Presidente dell'INPDAI, ingegnere Maurizio Bufalini e del Direttore Generale, dottor Giovanni Sapia**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione dell'ingegnere Maurizio Bufalini, *presidente dell'INPDAI* e del dottor Giovanni Sapia, *direttore generale dell'INPDAI*.

L'ingegnere Maurizio BUFALINI, *presidente dell'INPDAI*, e il dottor Giovanni SAPIA, *direttore generale dell'INPDAI*, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) a più riprese, e il deputato Lino DUILIO (MARGH-U).

Risponde l'ingegnere Maurizio BUFALINI, *presidente dell'INPDAI*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Sabatino ARACU (FI), *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

**Comitato per i pareri**

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2002

**14ª Seduta**

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo:** parere non ostativo;

**(1436) Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana:** parere non ostativo;

e per lo schema di decreto deferito:

*alla 8ª Commissione:*

**(113) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni:** osservazioni favorevoli.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

*Venerdì 5 luglio 2002, ore 9,15*

#### ***PROCEDURE INFORMATIVE***

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'automobile: audizione di esperti in consulenza aziendale.

---





